Studio Notaio Biavati
PERUGIA - Via XX Settembre, 85
Tel. 075.5058630

Perugia
il 3/2/05 — 2516

Repertorio n. 315270 Raccolta n. 35991

REGISTRATO A PERUGIA
IL 21/01/2005
AL N. 630

VERBALE DI RIUNIONE DEI SOCI

DELL'"**ASSOCIAZIONE FAMIGLIA DEI**

SANTUBALDARI ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA

DI UTILITA' SOCIALE"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque, il giorno quattro del mese di gennaio alle ore 16,30

In Comune di Gubbio, Via Reposati n. 14/b presso lo studio dell'avv. Gabrio Minelli.

Avanti a me Dr. PAOLO BIAVATI, Notaio in Perugia, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di detta città, senza l'assistenza dei testimoni per avervi il comparente, con il mio consenso, espressamente rinunciato, è comparso il Signor:

BOSSI ROBERTO, nato a Gubbio il 22 marzo 1952 ed ivi residente Via Mozart n.ro 25, insegnante, il quale dichiara di intervenire a questo atto nella sua qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'associazione **"ASSOCIAZIONE FAMIGLIA DEI SANTUBALDARI ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"**, in breve **"ASSOCIAZIONE FAMIGLIA DEI SANTUBALDARI ONLUS"** con sede in Gubbio Via Ubaldini n. 3, c.f.n. e partita IVA n. 83030080549, riconosciuta con Decreto Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria in data 10.11.1982, in ordine ai poteri spettantigli per statuto.

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che per questa ora, luogo e giorno, si sono riuniti gli associati dell'associazione **"ASSOCIAZIONE FAMIGLIA DEI SANTUBALDARI ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"**, in breve **"ASSOCIAZIONE FAMIGLIA DEI SANTUBALDARI ONLUS"**, previa convocazione scritta in prima convocazione, effettuata a norma di statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Soppressione della dizione "ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE - ONLUS" e conseguente modifica dell'art. 1) - dello Statuto Sociale.

2) Varie ed eventuali.

e chiede a me Notaio di ricevere il presente atto.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio ricevo il presente atto con il quale verbalizzo quanto appresso:

assume la Presidenza della Assemblea a norma di Statuto il comparente il quale constatato:

A) l'intervento di 25 associati su numero 28 (ventotto) associati iscritti;

B) l'intervento del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori Bossi Roberto - Presidente; Angeloni Giampaolo, Barbetti Giuseppe, Belardi Vincenzo, Fioroni Giuseppino, Garofoli Francesco, Giacometti Alberto, Guidarelli Roberto, Marcheggiani Cesare e Marco, Minelli

Ubaldo, Nicchi Enrico, Palicca Tiziano, Pannacci Giuseppe Pascolini Pietro, Pierotti Alessandro, Ragnacci Francesco, Scavizzi Franco, e Ubaldo Emanuele, Sollevanti Marco, Spigarelli Giuliano, Tasso Luca, Tognoloni Mauro e Traversini Stefano.

C) l'intervento del Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori ==

D) la regolare convocazione della riunione;

dichiara validamente aperta la riunione dell'Associazione e passa ad esporre gli argomenti in esame:

Il Signor Bossi Roberto espone:

- che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Umbria - Settore Accertamento Ufficio Analisi e controlli Fiscali con avviso del 22.10.2003 n. 18026 ha comunicato di aver cancellato l'associazione dall'anagrafe unica delle ONLUS e, pertanto, è necessario modificare la denominazione sociale da quella attuale a **"ASSOCIAZIONE FAMIGLIA DEI SANTUBALDARI"**, togliendo quindi la locuzione Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale - ONLUS.

Dopo breve discussione e intervento dei soci sui singoli punti posti all'ordine del giorno, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

1) di modificare la denominazione sociale e quindi l'art. 1 dello statuto sociale (denominazione) viene così modificata:

"ART.1 - E' costituita una Associazione denominata

"ASSOCIAZIONE FAMIGLIA DEI SANTUBALDARI".

Ai fini della pubblicità del presente atto si precisa che l'associazione è proprietaria solo di immobili, posto in Gubbio censito al N.C.E.U. al Foglio 7 n. 783/19 ed in ogni caso acconsente che il presente atto venga trascritto e volturato c/o l'Agenzia del Territorio di Perugia con esonero del conservatore da ogni responsabilità, come pure vengano tutte le concessioni, licenze, autorizzazioni ect., volturate a nome dell'associazione con la nuova denominazione sociale.

Come pure dovranno essere volturate a favore dell'associazione con la nuova denominazione sociale, tutti i contratti di fornitura, di erogazione, brevetti, marchi ect. già e se in quanto di proprietà, o in uso, o in comodato o in locazione della società, con espressa autorizzazione delle autorità competenti, sia pubbliche che private, ad effettuare le relative volture senza alcuna responsabilità per le medesime. Viene allegato sub A il nuovo statuto con dispensa dalla lettura.

Le spese del presente atto sono a carico della Associazione.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene tolta alle ore 17

Verbale scritto a macchina da persona di mia fiducia con nastro indelebile ai sensi di Legge e parte completato di mio pugno su di due fogli in quattro pagine e parte della seguente, da me Notaio letto, unitamente all'allegato, al

comparente che l'approva.

F.to Roberto Bossi

F.to Biavati Paolo - Notaio

STATUTO

"ASSOCIAZIONE FAMIGLIA DEI SANTUBALDARI"

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

ART.1

E' costituita una Associazione denominata "ASSOCIAZIONE FAMIGLIA DEI SANTUBALDARI".

ART.2

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nei settori della promozione della cultura e dell'arte.

A tal fine:

a) gli associati Ceraioli di S. Ubaldo, insieme a quelli di S. Giorgio e a quelli di S. Antonio, all'Università dei Muratori, all'Amministrazione Comunale, agli altri Enti Eugubini, alla Comunità di Gubbio, concorrono a salvaguardare i valori civili e religiosi della festa dei Ceri e le manifestazioni tradizionali che la compongono, perchè testimonianza millenaria e perenne della forza fisica e morale delle generazioni eugubine.

b) Gli associati si impegnano a riunire tutti coloro che amano il Cero di S. Ubaldo in un sodalizio basato sui principi validi della fratellanza, della concordia, del rispetto reciproco, dell'ugualianza e della lealtà: tralasciando ogni interesse personale e ogni possibile parzialità in

vista del benessere più grande della famiglia e per una sempre più facile e perfetta "Corsa del Cero di S. Ubaldo", mossa da ogni animosità e ogni faziosità di qualunque genere, che porterebbe fatalmente a delle fratture pericolose e difficilmente sanabili.

c) gli Associati dovranno insegnare ai giovani ceraioli la nobile arte di portare il Cero, infondendo nei loro animi quella passione che più di una volta ha dato la forza di sopportare la fatica e le più dure sollecitazioni sotto il Cero e che animò i Padri; si dovrà incoraggiare ogni loro iniziativa, consigliandoli e collaborando con loro e portando sempre e con ogni mezzo, aiuto e assistenza, per la migliore riuscita della Corsa dei Ceri Mezzani e Piccoli; onorare i vecchi Santubaldari, non dimenticando mai che essi furono un tempo i maestri delle generazioni successive, le quali si sono sforzate di imitarli per poter divenire a loro volta Ceraioli valenti come furono un tempo.

E' necessario ricordare sempre e additare come esempio coloro che in qualche modo si sono distinti e hanno bene meritato con le loro azioni e le loro iniziative per il Cero stesso.

d) Gli Associati faranno rispettare e conoscere le tradizioni e la Storia del Cero di S.Ubaldo; ricercheranno la collaborazione di tutte le associazioni locali e nazionali interessate a migliorare con i loro suggerimenti lo svolgimento della Festa dei Ceri ed in particolar modo interessate

a far conoscere e propagandare questa festa folcloristica in Italia ed all'Estero, destando nelle genti quell'interessamento che l'unicità e la singolarità della stessa meritano di avere.

Cercheranno di raccogliere tutto quel materiale storico, letterario e fotocinematografico, riguardante il Cero, atto a documentare la bellezza delle tradizioni e i meriti dei Ceraioli.

e) gli associati prenderanno utili iniziative, stabili ed occasionali onde venire incontro a tutte le necessità finanziarie della Associazione, favorendo in tal modo lo svolgimento di una vita sociale propria, nei limiti del possibile.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3

L'Associazione ha sede in Gubbio, Via Ubaldini n.3.

PATRIMONIO

ART. 4

Il patrimonio è formato:

a) dal patrimonio iniziale di Euro 7.606,38 (settemilaseicentosei/38);

b) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;

c) dai contributi di Enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;

d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

e) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

ASSOCIATI

ART. 5

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.

Sono associate tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto

associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

ART. 7

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

ART.8

Gli Associati formano l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci e delibera sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'Assemblea si radunerà almeno due volte all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Comitato Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e dei regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato.

Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

AMMINISTRAZIONE

ART.9

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 28 (ventotto) membri. Dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Qualora un membro del Comitato Direttivo presenti le dimissioni, il Comitato può cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Comitato.

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri, è convocato dal Presidente, dal Vice Presidente

o da un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato due giorni prima della data prevista per la riunione.

PRESIDENTE

ART. 10

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 11

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E' composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del rendiconto annuale.

RENDICONTO FINANZIARIO

ART. 12

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'As-

semblea il rendiconto finanziario consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il rendiconto finanziario preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 13

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento.

NORMA DI CHIUSURA

ART. 14

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

F.to Roberto Bossi

F.to Biavati Paolo - Notaio